



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana Guzzo, Presidente

dr.ssa Lina Tosi, Giudice

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 8014 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2015 da:

A _____ rappresentata e difesa dall'Avv.to _____, giusta
mandato in atti

ATTRICE

Contro
B ... rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ e _____, giusta
mandato in atti

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

"Rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria:



Nel merito

Accertarsi che **B** è inadempiente all'obbligo di costituire a favore di **A** un pegno sul 20% del capitale sociale della società **C**.
 Per l'effetto, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo all'atto di costituzione di pegno in favore della società **A** con sede in **...**, via **...**, sul 20% delle quote del capitale sociale della società **C** con sede in **...**, piazza **...**, quote di proprietà della società **B**, con sede in **...**, pegno da intendersi a garanzia delle obbligazioni assunte da **B** nella scrittura privata del 14 novembre 2011.

Ordinarsi la trascrizione del provvedimento al competente registro delle imprese di Treviso. Con vittoria di spese."

Per parte convenuta: "Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza per materia per essere competente il Tribunale Ordinario di Venezia in ogni caso respingere le domande attoree in via ulteriormente subordinata precisare che le quote da sottoporre a pegno sono il 20% delle quote di **B** cioè il 20% del 51%.

in via ulteriormente subordinata precisare che il creditore pignoratizio parziale non ha diritto di voto sulle quote In via istruttoria: per mero scrupolo defensionale e senza nulla riconoscere potrà essere ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che **B** si è dichiarata disponibile a sottoscrivere assenso al pegno anche presso un notaio di Treviso;
- 2) Vero che veniva viceversa poi individuato il notaio **...** di Padova in quanto riteneva non necessario registrare la scrittura al fine della costituzione del pegno
- 3) Vero che **B** si dichiarava allora disponibile a far fronte alla tassa fissa per la registrazione dell'atto di assenso alla costituzione del pegno
- 4) Vero che in luglio 2015 vi erano numerosi contatti per pervenire ad un testo condiviso di atto
- 5) Vero che in settembre 2015 **A** modificava la bozza a suo tempo



trasmessa dal notaio

6) Vero che sorgeva contestazione sul diritto di voto di **A** non previsto nella scrittura"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **A** srl evocava in giudizio la **B** chiedendo accertarsi l'inadempimento della convenuta all'obbligo di costituire a favore di **A** srl un pegno sulla quota pari al 20% del capitale sociale della società **C** srl, e per l'effetto, emettersi sentenza ex art 2932 cc in luogo dell'atto di costituzione di pegno, in adempimento delle obbligazioni assunte da Impart srl nella scrittura privata 14.11.2011;

a fondamento delle domande deduceva che, con la menzionata scrittura privata, sottoscritta dalle odierne parti, **B** socia per il 51% della **C**, aveva assunto alcuni obblighi nei confronti dell'attrice **A** srl, a tutela dell'ingente credito che questa vantava nei confronti della **C**, in particolare, si era obbligata a promuovere, quale socia di maggioranza, la cessione di un immobile di **C** affinché quest'ultima potesse ottenere la liquidità per pagare i propri debiti, a far adottare alla **C** una delibera assembleare per garantire una remunerazione del credito de **A** non inferiore al 4%, a tenere informata la **A** in ordine a tutte le operazioni economiche svolte dalla **C** srl, nonché a costituire a favore della **A** un pegno sul 20% delle quote del capitale di **C** srl, obbligo subordinato alla condizione che la **C** srl non avesse rimborsato il credito de **A** srl entro il 1 Gennaio 2015;

Deduceva che **C** srl non aveva rimborsato il credito, l'immobile non era stato venduto, e l'assemblea non aveva garantito la remunerazione del credito, e che vani erano stati i tentativi di ottenere conseguentemente dalla convenuta l'adempimento dell'obbligo di costituzione del pegno; in particolare, deduceva che **B** srl pretendeva infondatamente di costituire il pegno escludendo l'attribuzione degli utili derivanti dalla partecipazione sociale e il diritto di voto pro quota, che avrebbero potuto



essere esclusi sull'accordo delle parti ex art 2352, 2471 bis e 2791 cc, ma che non erano stati esclusi nella scrittura in oggetto.

Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In via preliminare eccepiva l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, deducendo essere competente il Tribunale Ordinario, avendo la domanda ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale.

Deduceva di aver reiteratamente manifestato la disponibilità a concedere il pegno sul 20% delle proprie quote di **C** che rappresentavano il 10,2% del capitale sociale della stessa, e che il contrasto era sorto dapprima in ordine all'individuazione del soggetto gravato dell'onere delle spese, e successivamente anche sul testo dell'atto, posto che nella bozza predisposta dal Notaio non erano individuate esattamente le quote da sottoporre a pegno - ovvero il 20% delle quote di **I B** - e non era previsto che il pegno sarebbe dovuto venir meno in caso di pagamento del finanziamento socio e non avrebbe dovuto estendersi alle quote in aumento.

Deduceva che nelle more delle trattative la parte attrice aveva notificato l'atto di citazione, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Il GI, all'esito del deposito delle memorie ex art 183, VI c cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 24.10.2018 le parti precisavano le conclusioni, e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

L'eccezione di incompetenza è infondata.

Invero, l'art 3 comma 2 lettera b del d Lgs 27 giugno 2003 n 168 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "le cause e i procedimenti ...relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", fra i quali rientra, all'evidenza, il presente giudizio, che ha ad oggetto la costituzione in pegno di quote sociali.

La domanda attorea è infondata.

Ed invero, parte attrice **I A** srl ha chiesto pronunciarsi sentenza ex art 2932 cc che tenga luogo dell'atto di costituzione di pegno sulle quote pari al 20% del capitale sociale della società **I A** srl; la convenuta **B** srl, che detiene il 51% del capitale di **C** srl, si è per contro dichiarata disponibile alla costituzione del pegno sul



20% delle quote detenute, pari al 10,2 % del capitale sociale di C srl, sicché vi è fra le parti contrasto in ordine all'interpretazione della clausola n 7 della scrittura sottoscritta in data 14.11.2011, ai sensi della quale "La società B srl si impegna a costituire a favore della società A un pegno sul 20% delle quote del capitale sociale di C srl di cui ha la titolarità".

Il tenore letterale della clausola è inequivoco, sicché può senz'altro affermarsi che lettera ed intenzione delle parti siano effettivamente chiare e tra loro coerenti.

Come chiarito dalla giurisprudenza, invero, in tema di interpretazione del contratto, il dato letterale rappresenta la porta di ingresso della cognizione della *quaestio voluntatis*, che immette in un ambito composito in cui sinergicamente operano i vari canoni ermeneutici - per l'appunto, la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) - tutti legati da un rapporto di necessità ai fini dell'esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr., ex multis, Cass., 3 giugno 2014, n. 12360).

Secondo la Suprema Corte è in tale contesto che occorre intendere il principio secondo cui *in claris non fit interpretatio*: "ove lettera ed intenzione delle parti siano effettivamente chiari e tra loro coerenti potrà arrestarsi l'indagine dell'interprete" (cfr. Cass. 15 luglio 2016, n. 14432).

Orbene, il contratto stipulato fra le parti fa espresso riferimento al 20% delle quote, ed è pacifico - e certamente noto alle parti contraenti, costituite da due società a responsabilità limitata - che la quota rappresenta la misura della partecipazione di ciascun socio nella società a responsabilità limitata, e corrisponde alla frazione di capitale sociale sottoscritta dal socio, mentre il capitale sociale è il valore in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato o che si sono impegnati ad effettuare al momento della costituzione della società.

Quota, dunque, è termine che rinvia necessariamente alla frazione del capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, e da ciò consegue che l'espressione "20% delle quote di cui (B) ha la titolarità" non può significare 20% dell'intero capitale sociale di C srl, come preteso dalla parte attrice, perché è espresso e inequivoco il riferimento alla frazione di capitale sociale della C srl sottoscritta dalla convenuta B.



Ove le parti avessero voluto sottoporre a pegno una quota corrispondente al 20% del capitale sociale della **C** srl avrebbero indicato come oggetto della costituzione di pegno tale percentuale del capitale sociale; le parti hanno invece indicato come oggetto una percentuale delle quote "di cui **B** ha la titolarità", e, dunque, una percentuale - il 20% - della frazione di capitale sociale sottoscritta da **B**: posto che la quota di capitale sociale spettante a **B** è pari al 51% del capitale di **C** l'obbligo di costituzione in pegno ha ad oggetto il 10,2 del capitale sociale complessivo.

La domanda attorea, avendo ad oggetto il 20% del capitale sociale, si appalesa dunque infondata.

Il rigetto può pertanto essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulla questione logicamente preliminare che dovrebbe essere affrontata ex art. 276 c.p.c., e cioè l'ammissibilità di pronuncia ex art 2932 c.c.

Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., *ex multis*, Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico dell'attrice le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria

PQM

Il Tribunale civile e penale di Venezia

Sezione Specializzata in materia di impresa

Definitivamente pronunciando nella causa 8014/2017

- Rigetta la domanda proposta **A** srl nei confronti di **B** srl;
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro 6500,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori di legge.



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23.1.2019

Il Giudice Est

Il Presidente

Dr.ssa Alessandra Ramon

Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

